

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in oggetto reca disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

In particolare, l'articolo 1 fissa i principi generali della presente proposta di legge, stabilendo che lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, favorisce l'alfabetizzazione informatica nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Inoltre, l'articolo in esame individua un nuovo strumento legislativo al quale viene affidato il perseguimento dei suddetti obiettivi: la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Riguardo a tale nuovo strumento, l'iniziativa legislativa è riservata al Governo che adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, il relativo disegno di legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato disegno di legge deve contenere:

disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge annuale; l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla citata legge annuale;

norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità della presente legge e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

Viene disciplinato anche l'apparato di informazioni che correde il predetto disegno di legge annuale. Si prevede, in particolare, che il Governo debba presentare anche una relazione di

accompagnamento che evidenzia:

lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete *internet* ultraveloce, di ricerca ed innovazione nonché di alfabetizzazione tecnologica;

lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

L'articolo 2 interviene sul tema del processo di informatizzazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare, al comma 1, si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo, sono tenute a dotarsi, entro il 30 settembre 2012, delle regole di protezione e sicurezza previste dalla vigente disciplina, di cui al decreto ministeriale del 9 dicembre 2004. Tale disciplina si riferisce alla diffusione della carta nazionale dei servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In attesa della carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. La carta contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi. In sede di prima applicazione la carta nazionale dei servizi ha una validità temporale che viene determinata dall'amministrazione emittente ma che, ad ogni modo, non può superare i sei anni. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio. Il comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a rendere disponibile, entro il 31 gennaio 2014, l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale che, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, sarà integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Si prevede, inoltre, che, a partire dal 2013, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, predispona un piano di *switch off* dei servizi digitali, per singole aree territoriali. Ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 2, le pubbliche amministrazioni sono tenute a realizzare, entro il 31 gennaio 2014, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, un numero di postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete *internet* per la richiesta e per la fornitura di servizi digitali con facoltà di collocarle, oltreché in luoghi privati, in spazi pubblici e aperti al pubblico. Il comma 4 prescrive che, entro i novanta giorni precedenti il termine di cui al comma 1 (vale a dire il 2 luglio 2012), ciascuna pubblica amministrazione renda noto sul proprio sito *web*, in formato standard, l'elenco e le modalità di fruizione dei servizi digitali disponibili, con l'indicazione di quelli gratuiti e di quelli per i quali è previsto l'accesso mediante pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; eventuali limitazioni e ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei medesimi servizi. Il comma 5 del medesimo articolo afferma, infine, che le predette disposizioni costituiscono principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome esercitano le proprie competenze al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

L'articolo 3 interviene invece nel settore della sanità digitale. In particolare, il comma 1, prevede che a partire dal 1° gennaio 2013, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale è effettuata solo con modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque, il rilascio di una ricevuta che riporta il contenuto della prescrizione. Le ricette mediche così compilate debbono essere trasmesse telematicamente al portale *web* del Ministero della salute. Il successivo

comma 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, le farmacie rilascino i farmaci prescritti anche dietro presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale *web* del Ministero della salute. Il comma 3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2014, è fatto obbligo alle strutture sanitarie di rilasciare la cartella clinica elettronica ai cittadini che la richiedano. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno precisare che con l'espressione «cartella clinica elettronica» debba intendersi la descrizione degli eventi sanitari relativi all'interazione di un dato paziente con un determinato soggetto o struttura sanitaria oppure la cartella clinica costruita dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Tale precisazione, a suo avviso, sarebbe inoltre importante per raccordare tale disposizione con quanto recentemente definito in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Infine, il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisca, entro il 30 giugno 2012, le regole di funzionamento del servizio telematico in ambito sanitario di cui al presente articolo adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010. Al riguardo segnala come il riferimento normativo all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 appaia superato dall'allegato 1 del decreto 2 novembre 2011 che reca il Disciplinare Tecnico per la trasmissione telematica delle ricette mediche. Pertanto, ritiene necessario che le previsioni in esame siano aggiornate alla luce del quadro normativo di riferimento. L'articolo 4, a decorrere dal 1° gennaio 2013, concede un contributo *una tantum* di 50 euro per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete *internet* a banda larga. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione *internet*, il cui reddito familiare sia inferiore a 20 mila euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'articolo 5, introduce alcune misure di agevolazione fiscale relative all'imposta sul valore aggiunto. Il comma 1 dispone l'applicazione dell'IVA in misura agevolata sulle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete *internet*, assoggettandole a imposta con aliquota del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione proposta intende applicare un'aliquota uniforme, agevolata, alle predette transazioni, in virtù del fatto che esse sono perfezionate con specifiche modalità telematiche; l'imposizione indiretta viene dunque svincolata dalla natura e dalle caratteristiche dei beni e dei servizi che formano l'oggetto della transazione. Sono escluse da tale applicazione le transazioni concernenti prodotti pornografici, le transazioni concernenti prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni e le transazioni concernenti bevande contenenti alcool. Il comma 2 mantiene ferma l'aliquota del 4 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto i prodotti editoriali richiamati dalla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorché effettuate attraverso la rete *internet* e anche ove tali beni siano ceduti in formato elettronico (ad esempio gli *e-book*), indicati nel medesimo numero 18). Tale ultima norma sembrerebbe volta ad eliminare la disparità di trattamento oggi vigente tra i prodotti editoriali venduti presso la rete fisica - che godono dell'IVA agevolata al 4 per cento - e i medesimi prodotti venduti attraverso la rete *internet* che, ove ceduti in formato elettronico, sono soggetti ad aliquote più elevate. Il comma 3 estende il trattamento fiscale agevolato riservato al settore editoriale dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle cessioni effettuate attraverso la rete *internet* dei prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico: si tratta di prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Naturalmente un intervento agevolativo così incisivo sul regime IVA pone un significativo problema di verifica della compatibilità della nuova disciplina con la normativa comunitaria in materia, la quale definisce analiticamente le fattispecie per le quali è consentita un'aliquota ridotta. Proprio per tale motivo, il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Il successivo articolo 6 reca misure di agevolazione in favore dei giovani imprenditori. Il comma 1 riguarda la promozione dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie. Tale azione si iscrive coerentemente nel quadro dell'agenda digitale europea, che mette in luce come in Europa gli investimenti in questa direzione continuino a essere insufficienti e frammentati. Il comma 2 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, la definizione delle modalità della promozione di tali progetti tramite un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati. Il comma 3 riguarda i seguenti requisiti per l'accesso al credito d'imposta (anche se, probabilmente a causa di un refuso, il testo dello stampato riporta invece le parole «reddito d'imposta»):

gli aspiranti giovani imprenditori devono avere età inferiore a trentacinque anni (in caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere un'età inferiore a trentacinque anni);

la registrazione dell'attività d'impresa presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere avvenuta nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione di tali progetti. Il comma 5 vincola le pubbliche amministrazioni a riservare una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali a beneficio di tali progetti. In pratica - come chiarisce la relazione illustrativa - le pubbliche amministrazioni devono riservare alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali (acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture *software* e *hardware*; spese di assistenza tecnica e di manutenzione di dotazioni tecnologiche; spese per la formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di *hosting*, di consulenze nel campo delle nuove tecnologie, eccetera).

L'articolo 7 è volto a incentivare la diffusione di dispositivi di POS per i pagamenti con modalità informatiche mediante l'attribuzione di agevolazioni fiscali. In primo luogo, il comma 1 consente ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche (senza contatto) di detrarre dall'imposta dovuta i costi degli investimenti sostenuti a tale fine. Al riguardo osserva che il testo della proposta non specifica da quale imposta o quali imposte è possibile effettuare la detrazione; anche se presumibilmente la detrazione deve essere applicata all'imposta sui redditi. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno definire le indicazioni in ordine alle modalità applicative della detrazione, eventualmente demandandole a provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni assicurano l'effettuazione dei pagamenti ad esse dovuti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche. Il comma 3 affida le modalità di attuazione delle norme in materia di POS a un decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA. Il comma 4 prevede che le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alla disposizione in materia di pagamenti con POS di cui al comma 2.

L'articolo 8 interviene sul tema dell'aggiornamento ed il rinnovo delle dotazioni informatiche familiari. A tale scopo, prevede per l'anno 2013 un contributo *una tantum* di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di ultima generazione, a condizione che si proceda contestualmente alla rottamazione di un vecchio apparato. In proposito, ritiene che, stando alla

formulazione della norma, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione i computer portatili. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione *internet*, il cui reddito familiare sia inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenni che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Le modalità per l'attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il 30 settembre 2012.

L'articolo 9 riguarda invece lo sviluppo delle infrastrutture informatiche. Il comma 1 intende esentare dall'applicazione di alcune imposte e canoni comunali e provinciali l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, per effetto di tali disposizioni non troverebbero applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo II), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie. In proposito, ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto dal 2014

l'introduzione, con deliberazione del consiglio comunale, dell'imposta municipale secondaria volta a sostituire alcune forme di prelievo, tra cui la TOSAP e il COSAP. Sono esonerate altresì dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica. In ogni caso, viene fatto salvo l'obbligo di realizzare gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 2 prevede che i comuni istituiscano il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine, i titolari o i concessionari di dette infrastrutture devono comunicare ai comuni l'ubicazione e il dimensionamento delle infrastrutture esistenti. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe chiarire se la norma si applichi solo alle reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, alle quali si riferisce il comma 1, o a tutte le reti di comunicazione elettronica, comprese quindi le reti in rame. L'articolo 10 reca norme volte a promuovere l'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni basate su *software* libero e su protocolli e formati aperti. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e favorire interoperabilità dei componenti, utilizzino soluzioni basate su *software* libero e adottino soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Al riguardo, segnala che, con riferimento alla razionalizzazione dei costi, l'utilizzo di *software* libero, sebbene sia, nella maggior parte dei casi, distribuito gratuitamente, non è di per sé privo costi, dal momento che occorre considerare anche altri oneri quali i costi di manutenzione del programma, solitamente maggiori del prezzo di acquisto. Ai sensi del comma 2, le istituzioni pubbliche e il Governo sono tenute a fornire qualsiasi informazione contenuta nelle proprie banche dati in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini. In virtù del comma 3, lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni attraverso l'individuazione, da parte del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, di soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi. Il comma 4 impone, poi, alle pubbliche amministrazioni di indicare i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su *software* libero. Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni, oltre a promuovere l'utilizzo di *software* libero e di formati aperti nelle procedure ad evidenza pubblica, possano assegnare punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali strumenti nei bandi di gara aventi ad oggetto l'acquisto di dotazioni tecnologiche.

L'articolo 11 introduce disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma pubblico di alfabetizzazione informatica. A questo riguardo, ricorda che il tema dell'alfabetizzazione informatica è al centro dell'Agenda digitale europea. L'Europa infatti soffre di analfabetismo digitale e di una crescente carenza di competenze professionali nel settore delle ITC (*Information*

and Communication Technology), che determinano l'esclusione di molti cittadini dalla società e dall'economia digitale e una limitazione del forte effetto moltiplicatore che l'azione dell'ITC esercita sull'aumento della produttività. Il comma 1 detta la disposizione di principio in base alla quale lo Stato, al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono destinati, in particolare, alle categorie a rischio di esclusione, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche. Il comma 2 dispone che, in attuazione del comma 1, con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla realizzazione dei predetti percorsi formativi. Il comma 3 prevede che i percorsi formativi di cui al comma precedente devono svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il comma 4 prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinare la propria attività con il MIUR ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei predetti percorsi formativi. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, inoltre, ai sensi del comma 5, è chiamato a garantire, secondo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, la predisposizione di un'offerta di contenuti organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi. Per l'attuazione dei predetti obiettivi, il comma 6 rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con il compito di stabilire l'ambito soggettivo ed i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo. n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

L'articolo 12, reca infine, la copertura finanziaria. Il comma 1 si riferisce agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, il quale prevede la concessione di un contributo *una tantum* per la stipula di un contratto di accesso a una connessione *internet*, pari a 50 euro, a favore delle famiglie in possesso di specifici requisiti. A tal fine, il comma 1 dispone che alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale viene a tale fine incrementato di 15 milioni di euro. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, fatta eccezione per l'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse assegnate al progetto «PC alle famiglie», ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 3 del 2001, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in esame. Al riguardo ritiene che l'articolo sulla copertura finanziaria dovrebbe essere integrato con un'adeguata quantificazione degli oneri da coprire in quanto, solo alla luce di una corretta quantificazione, appare possibile valutare l'adeguatezza e l'idoneità della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Massimo VARI si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 28 marzo 2012

630.

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene

Pag. 153

il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Il sottosegretario Massimo VARI rileva preliminarmente che la proposta di legge in oggetto, per l'importanza e l'attualità dei temi trattati, è condivisa nelle sue linee generali dal Governo, senza, però, trascurare talune valutazioni critiche che essa merita, dovute, in buona misura, ma non solo, alle esigenze di raccordo e di coordinamento con altre discipline che sono o già in vigore oppure in via di approvazione da parte del Parlamento.

Venendo all'esame dei singoli articoli osserva che uno degli aspetti più rilevanti della proposta di legge in oggetto riguarda sicuramente l'introduzione, prevista nell'articolo 1, recante legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, dell'obbligo per il Governo di presentare annualmente alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, un disegno di legge per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Si configura, pertanto, a suo avviso, l'ipotesi di una nuova «legge a ciclo annuale», relativa allo sviluppo dei servizi digitali, accanto ad esempio alla legge di stabilità e di bilancio, alla legge comunitaria o alla legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Quanto alla materia trattata ritiene evidente la sua rilevanza per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, attraverso un percorso le cui ricadute investono pressoché tutti i settori della vita produttiva e della collettività. A suo avviso, il testo è dunque condivisibile. Tuttavia, esso affronta temi che sono trattati in buona misura all'interno della Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazioni, da cui l'esigenza di una riflessione in vista del coordinamento tra una disciplina in dirittura d'arrivo e un'altra che parte ora.

Ricorda che l'articolo 2, in materia di servizi digitali al cittadino, interviene su tematiche già trattate

sia nel Codice per l'Amministrazione digitale del 2005, rivisitato da ultimo nel 2010 sia nell'articolo 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, attualmente in corso di esame presso il Senato (A. S. 3194). Ricorda altresì che interviene sulla medesima materia anche il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, che contiene il regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, e cioè il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto necessario un esame attento delle disposizioni previste nella proposta, per ragioni di coordinamento con la citata legislazione vigente che va certamente aggiornata e portata a completa realizzazione, senza trascurare la più recente normativa sulla Cabina di regia per l'Agenda digitale.

In merito articolo 3, in materia di Sanità digitale, osserva che esso appare certamente condivisibile nelle sue finalità. Tuttavia, ritiene che esso dovrebbe essere aggiornato con riferimento alla normativa in vigore, dal momento che esistono disposizioni che già disciplinano il funzionamento del servizio telematico in ambito sanitario. La medesima tematica sarà inoltre affrontata anche nei temi compresi nell'agenda della Cabina di regia.

In merito all'articolo 4, recante un contributo in favore delle famiglie prive di connessione alla rete Internet, sottolinea che il contributo *una tantum* per le famiglie può non essere sufficientemente motivante per attivare una connessione ad Internet, sia sotto il profilo della congruità, sia perché non risolve il problema del costo mensile della connessione. Se di incentivi economici si deve parlare, a suo avviso, meglio sarebbe forse puntare su contributi da distribuire su di un arco temporale più esteso, oppure sempre di natura saltuaria, ma su prodotti e/o servizi acquisibili in una volta sola (ad esempio chiavette Internet), con lo scopo più di sensibilizzare che di accrescere direttamente la domanda di connettività.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, in sintonia con quanto rilevato dal Servizio Studi della Camera, ritiene che occorra valutare la compatibilità della proposta - come del resto sta facendo la Cabina di regia - con il quadro comunitario e, in particolare, con la Direttiva 2006/112/CE. Quest'ultima, infatti, esclude, salvo casi specifici, l'applicazione di aliquote ridotte ai servizi forniti per via elettronica, prevedendo deroghe al sistema comune dell'IIVA solo con finalità antielusive, antievasione o di semplificazione, ma non per introdurre agevolazioni fiscali.

Riguardo all'articolo 6, recante agevolazioni in favore dei giovani imprenditori, osserva che in base a tale disposizione, le pubbliche amministrazioni devono riservare alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali. Al tempo stesso, si incentivano progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie, tramite un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati. Ritiene tale proposta interessante, ma, come sottolineato anche dal Servizio Studi della Camera, andrebbero valutati i riflessi della riserva di destinazione della spesa, per l'acquisto di prodotti e servizi digitali, disposta dal comma 5 dell'articolo in esame, sulla disciplina vigente relativa all'obbligo o alla facoltà di approvvigionamento della PA, tramite convenzioni quadro e accordi quadro CONSIP. Osserva, inoltre, che con riferimento allo sviluppo della Ricerca e dell'innovazione, sono previsti, nell'ambito della Cabina di regia, interventi a più ampio raggio, volti a promuovere la ricerca pubblica e privata in genere, e non solo quella con finalità più immediatamente applicative, come nell'articolo in esame. Quest'ultimo, infatti, appare più rivolto ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'innovazione, che non la ricerca vera e propria. Si tratta, comunque, di una disciplina che ritiene tutto sommato condivisibile, fermi restando i rilievi sopra effettuati circa i vincoli di acquisto della PA. Al riguardo, suggerisce, in alternativa, di estendere alle imprese private agevolazioni fiscali legate al fatto che esse si approvvigionino presso giovani imprenditori.

In merito all'articolo 7, recante incentivi volti alla diffusione di dispositivi POS per pagamenti con modalità informatiche, fa presente che all'interno del gruppo di lavoro *e-Commerce* della Cabina di regia sono allo studio proposte per incoraggiare l'utilizzo della moneta elettronica, che rappresenta

l'obiettivo principale del presente articolo. Ricorda che quest'ultimo prevede agevolazioni fiscali per i titolari degli esercizi commerciali, assieme all'obbligo, per le PA, di assicurare dal 1° gennaio 2013 l'effettuazione dei pagamenti «ad esse a qualsiasi titolo dovuti nel territorio nazionale anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche». Al riguardo, rileva che, come osserva anche il Servizio Studi della Camera, con riferimento ai pagamenti da e verso la PA, disposizioni di tenore analogo a quelle contenute nell'articolo in esame sono state recentemente previste dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dal decreto-legge n. 5 del 2012.

Riguardo all'articolo 8, in materia di rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari, ricorda che in questo caso si prevede un contributo *una tantum* di 100 euro, per la rottamazione di un vecchio apparato con il contestuale acquisto di uno nuovo. La misura dovrebbe intervenire dove già esiste una predisposizione all'uso di tali apparecchiature - favorita anche dalla presenza di un minore nella famiglia - e, a suo avviso, appare dunque sproporzionata rispetto alla disposizione dell'articolo 4, che prevede un contributo di minore entità - pari a 50 euro - per una connessione a Internet, dove questa invece non è mai esistita. Inoltre, osserva che, come segnala il Servizio Studi della Camera, la formulazione della norma include nell'agevolazione i *tablet* di nuova generazione - senza peraltro precisare meglio cosa si intenda per nuova generazione - e sembra quindi escludere l'acquisto di computer portatili.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di sviluppo delle infrastrutture, condivide la proposta contenuta al comma 1 che intende esonerare, dall'applicazione di alcune contribuzioni comunali e provinciali, l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica e che trova già parziale riscontro nell'articolo 2 della legge n. 133 del 2008. Riguardo invece al comma 2 del medesimo articolo, che prevede che i comuni istituiscano il catasto delle infrastrutture civili esistenti, segnala che il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, in fase di approvazione, prevede che sia il Ministero dello Sviluppo Economico a poter richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di nuove reti di comunicazione elettronica, mettendolo a disposizione delle parti interessate.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di adozione del *software* libero, ritiene che la problematica sia complessa e meriti approfondimenti, in particolare in relazione alla opportunità di adottare prioritariamente *software* libero per la PA, garantendo altresì i necessari livelli di sicurezza ed interoperabilità nelle applicazioni e nei servizi agli utenti, nonché di valutare i costi effettivi, compresa la manutenzione. A suo avviso, occorrerebbe una valutazione della norma alla stregua delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, in merito al «riuso» del *software*. Quanto al riutilizzo dei dati (open data), invece, a suo avviso, meriterebbe di essere trattato l'aspetto del valore dei dati messi a disposizione dei privati per uso commerciale: laddove si preveda l'uso gratuito o di sola copertura di eventuali spese, si potrebbe valutare l'opportunità di considerare un possibile ritorno economico anche per la PA e lo Stato, derivante dall'uso commerciale di risorse - i dati raggruppati e catalogati - appartenenti alla collettività.

Riguardo all'articolo 11, in materia di programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi *media* audiovisivi e radiofonici, ritiene che le finalità della norma siano sicuramente importanti. Ricorda, tuttavia, come il Servizio Studi della Camera faccia notare che, tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione, è già inserita la capacità di utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, prevedendo l'insegnamento dell'informatica o come materia autonoma ovvero nell'ambito dell'insegnamento della matematica, nel caso dei licei. Similmente, ricorda che alcune specifiche attinenti alle finalità della proposta sono già previste in capo alla RAI e ad AGCOM. Ritiene comunque di interesse la previsione di iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini a rischio di esclusione sociale, nonché dei pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche, tra cui i dipendenti delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. Ricorda per l'occasione che, in ogni caso, l'obiettivo

dell'alfabetizzazione informatica è anche tra gli scopi specifici della Cabina di regia.

Con riferimento all'articolo 12, recante la copertura finanziaria, ricorda che il Servizio Studi della Camera fa notare che, nella proposta di legge in esame, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 per i quali, peraltro, non è prevista una specifica autorizzazione di spesa.

In conclusione, ritiene che la proposta di legge in oggetto abbia il pregio di porre l'attenzione su tematiche attuali, ma finora non sempre adeguatamente considerate. A tale scopo, ritiene altresì apprezzabile l'obiettivo che essa pone, prioritariamente, di un impegno legislativo a scadenza fissa, da parte dell'Esecutivo. Inoltre sottolinea come la citata proposta di legge contenga misure innovative, ma in generale sembra necessitare di una maggiore articolazione e al tempo stesso di un più stretto coordinamento e raccordo con la normativa già vigente o di prossima approvazione parlamentare.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) rileva come il sottosegretario Vari, nel corso del suo dettagliato intervento, abbia fatto numerosi riferimenti alla Cabina di regia. A questo riguardo, sottolinea che l'attività che sta svolgendo la Commissione in merito alla proposta di legge in oggetto possa fungere da prezioso supporto all'attività che la Cabina di regia dovrebbe svolgere proprio in queste settimane e che dovrebbe tradursi nell'adozione di iniziative normative entro la fine del mese di giugno.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel ricordare preliminarmente che il Popolo della Libertà presenterà a breve una proposta di legge analoga a quella in oggetto a prima firma del deputato Palmieri, sottolinea come sia da condividere pienamente la finalità della proposta di legge Gentiloni che è quella di considerare come una priorità nazionale l'attuazione della Agenda digitale. In questa prospettiva, esprime quindi il proprio apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Vari che ha più volte richiamato la Cabina di regia e la necessità di un adeguato coordinamento normativo tra la proposta di legge in esame e le diverse iniziative legislative in corso di realizzazione. Ritiene quindi che l'attività della Commissione possa servire da utile stimolo anche per l'attività della Cabina di regia i cui componenti potrebbero essere auditi dalla Commissione stessa subito dopo l'abbinamento della citata proposta di legge a prima firma Palmieri.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.